

Circolare n°: 39/2017

Oggetto: *PIR: uno strumento di detassazione degli investimenti*

Sommario: La scorsa legge di Bilancio 2017 ha introdotto una particolare forma di agevolazione fiscale a favore degli investimenti in Piani di risparmio a medio-lungo termine.

Contenuto: _____

A circa un anno dalla sua introduzione riprendiamo alcuni contenuti dello strumento finanziario, noto con l'acronimo PIR (Piani individuali di risparmio), che ha visto registrare una notevole diffusione tra i risparmiatori.

Lo strumento nasce con l'obiettivo di incentivare da un lato il risparmio finanziario delle famiglie, attraverso forme particolari di detassazione dei rendimenti e del capital gain, e dall'altro di canalizzare le risorse investite nel capitale delle PMI italiane.

Si tratta, in altri termini, di una misura che ha come effetto principale di garantire la circolazione delle risorse finanziarie su base nazionale, e di stimolare forme alternative di investimento finanziario.

Scopo della presente circolare è di illustrare le caratteristiche dello strumento finanziario, evidenziandone i requisiti per usufruire della detassazione, le novità previste dalla Legge di Bilancio 2018, e le accortezze da valutare per l'investimento.

Indice: _____

P.2	—————	AMBITO OGGETTIVO
P.2	—————	AMBITO SOGGETTIVO
P.2	—————	CARATTERISTICHE STRUMENTO
P.3	—————	AGEVOLAZIONE
P.3	—————	CASI PARTICOLARI
P.5	—————	EFFETTI FISCALI
P.6	—————	NOVITA' PER IL 2018
P.6	—————	VANTAGGI E LIMITI

AMBITO OGGETTIVO: _____

L'acronimo PIR indica i Piani individuali di risparmio a lungo termine introdotti dalla legge di bilancio 2017. Si tratta di "contenitori fiscali" (fondi, gestioni patrimoniali, contratti di assicurazione o depositi titoli) che possono avere in portafoglio azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc., rispettando però determinati vincoli di investimento.

Tali strumenti prevedono un regime impositivo agevolato consistente nell'esenzione dalla tassazione dei redditi, qualificabili come "di capitale" o "diversi" di natura finanziaria derivanti dagli investimenti in essi.

AMBITO SOGGETTIVO: _____

Possono accedere al regime agevolato dei PIR le **persone fisiche** in possesso dei seguenti requisiti:

- fiscalmente residenti in Italia;
- che non hanno, nello stesso momento, più di un piano di risparmio (PIR);
- che non condividono il piano con altre persone fisiche;
- indipendentemente dalla loro età: il piano può essere pertanto intestato anche ad un soggetto minorene.

CARATTERISTICHE STRUMENTO: _____

L'investimento in PIR rientra nel regime agevolato quando:

- non è superiore ai **30.000 euro** all'anno e a **150.000 euro** complessivamente;
- gli strumenti di uno stesso emittente e la liquidità che lo compongono non superano il 10% dell'investimento totale¹;
- **almeno il 70%** dell'investimento è destinato a strumenti **finanziari "qualificati"** ossia titoli di imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia, svolgenti attività diversa da quella immobiliare. Di questo 70% **almeno il 30%** (quindi complessivamente il 21%) deve essere rappresentato da strumenti

¹ Il vincolo di concentrazione deve essere osservato per almeno i due terzi dell'anno.

finanziari emessi da imprese non inserite nel FTSE-MIB o indici equivalenti, ossia da PMI quotate (es. AIM²), diverse da quelle che svolgono attività immobiliare;

- la detenzione dello strumento, sia singolarmente sia nel caso di successione cumulativa (si veda par. successivo), si protrae per un **periodo minimo di almeno 5 anni**. Ad esempio i rendimenti prodotti da un somma investita nel 2017 potranno godere del beneficio fiscale a partire dal 2022, quelli prodotti da un investimento nel 2018 a decorrere dal 2023.

La restante parte del PIR (30%) può essere formata dai seguenti **strumenti finanziari “non qualificati”**:

- strumenti finanziari emessi da imprese non residenti, ovvero radicate nel territorio dell’Unione Europea o nello Spazio economico europeo, e quelle residenti in un Paese che consente lo scambio di informazioni;
- strumenti finanziari emessi da imprese che svolgono attività immobiliare;
- impieghi in liquidità;
- titoli di stato italiani o esteri.

AGEVOLAZIONE FISCALE:

Stanti le condizioni sopra esposte e il vincolo temporale minimo di detenzione, l’agevolazione consiste nella:

- **esenzione dalle imposte sui redditi** derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;
- **esenzione dall’imposta di successione** relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento mortis causa.

CASI PARTICOLARI DI DETENZIONE:

Ai fini dell’identificazione del periodo iniziale e finale della detenzione si fa riferimento rispettivamente alla **data di acquisto** e a **quella di rimborso/cessione** dello strumento finanziario.

In tal senso la normativa ammette che prima del decorso dei 5 anni possa verificarsi:

² AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita.

1. **un rimborso** di alcuni strumenti finanziari che compongono il PIR, con durata inferiore ai 5 anni;
2. **una cessione** prima del quinquennio minimo di detenzione.

Nel primo caso (es. titolo di stato con scadenza inferiore al periodo minimo di detenzione del PIR), la norma prevede che il controvalore possa essere reinvestito entro un termine di 90 gg. Il computo del termine quinquennale è sospeso durante tale periodo.

Pertanto se il reinvestimento viene attuato entro i termini di legge (90 gg dal rimborso):

- i redditi percepiti dello strumento finanziario rimborsato non sono soggetti al recupero a tassazione;
- i redditi percepiti al momento del rimborso non sono soggetti ad imposizione.

N.B: qualora gli strumenti finanziari oggetto di reinvestimento siano ceduti prima del periodo di tempo utile a realizzare il periodo di detenzione, saranno oggetto di recupero a tassazione sia i redditi derivanti da questi ultimi sia quelli dello strumento finanziario oggetto di rimborso.

Nel secondo caso (cessione prima dei 5 anni), analogamente a quanto evidenziato per il rimborso, non si determinano conseguenze fiscali se la cessione è seguita dal reinvestimento in altri strumenti finanziari. Il computo del termine quinquennale è sospeso durante tale periodo.

Anche in questo caso se il reinvestimento viene attuato entro i termini di legge (90 gg dalla cessione):

- i redditi percepiti dello strumento finanziario rimborsato non sono soggetti al recupero a tassazione;
- i redditi percepiti al momento del rimborso non sono soggetti ad imposizione.

N.B: qualora gli strumenti finanziari oggetto di reinvestimento siano ceduti prima del periodo di tempo utile a realizzare l'holding period, saranno oggetto di recupero a tassazione sia i redditi derivanti da questi ultimi sia quelli dello strumento finanziario oggetto di cessione.

Si riassume nella tabella seguente quanto evidenziato sopra:

	<i>Rimborso di titoli di durata inferiore ai 5 anni</i>	<i>Cessione di titoli prima del quinquennio</i>
Termine reinvestimento	90 gg dal rimborso	90 gg dalla cessione
Tipologia nuovo strumento finanziario	1) Se oggetto di rimborso è un strumento "qualificato" va sostituito <u>esclusivamente</u> con analogo strumento "qualificato" (es. obbligazione corporate con obbligazione corporate o azione); 2) Se oggetto di rimborso è uno strumento finanziario "non qualificato", può essere sostituito sia con "strumenti qualificati" sia "non qualificati" (es. titolo di stato con azione di PMI quotata).	1) Se oggetto di cessione è uno strumento "qualificato" va sostituito <u>esclusivamente</u> con analogo strumento "qualificato" (es. obbligazione corporate con obbligazione corporate o azione); 2) Se oggetto di cessione è uno strumento finanziario "non qualificato", può essere sostituito sia con "strumenti qualificati" sia "non qualificati" (es. titolo di stato con azione di PMI quotata).
Computo termini	Periodo strumento rimborsato + Periodo nuovo strumento	Periodo strumento rimborsato + Periodo nuovo strumento
Effetti fiscali	Nessuno	Nessuno

EFFETTI FISCALI:

I redditi conseguiti attraverso la cessione degli strumenti finanziari inseriti nel PIR, prima della maturazione del periodo minimo di detenzione (5 anni) e non reinvestiti, nonché quelli percepiti durante l'investimento sono soggetti ad imposizione ordinaria senza applicazione di sanzioni.

L'aliquota d'imposta applicabile è quella vigente al momento della percezione dei proventi. Attualmente i redditi di capitale scontano un'aliquota del:

- 26% nel caso di dividendi e interessi derivanti da obbligazioni non governative (quotate e non);
- 12,5% nel caso dei titoli di stato o titoli equiparati.

Analogamente la tassazione delle plusvalenze (o capital gain) derivanti dall'alienazione degli strumenti finanziari è fissata al:

- 26% per le azioni ed obbligazioni emesse da società private (quotate e non);
- 12,5% per i titoli di stato e titoli equiparati.

NOVITA' PER IL 2018: _____

Tra le novità previste dalla Legge di Bilancio 2018, di particolare rilievo è la possibilità di investire nel settore immobiliare, aprendo all'ingresso di società immobiliari pure e di società di investimento immobiliare quotate nel mercato immobiliare attraverso lo strumento del PIR.

Con la modifica in esame, che si ricorda essere non ancora definitiva, i PIR potranno accogliere anche titoli rappresentativi di società che svolgono attività immobiliare pura.

VANTAGGI E LIMITI: _____

Nella decisione d'investimento occorre prestare particolare attenzione sia al profilo fiscale, senz'altro favorevole, sia ai **costi commissionali** praticati dall'intermediario gestore.

Questi ultimi potrebbero infatti comprimere notevolmente il beneficio fiscale potenziale alla fine del periodo di detenzione. In egual misura va posta particolare attenzione:

- all'entità dell'investimento che si intende effettuare: a prescindere dalla composizione, i PIR si connotano per una prevalente concentrazione geografica dei rischi (mercato nazionale). E' un aspetto che va opportunamente considerato in una logica di diversificazione;
- all'orizzonte temporale di detenzione: il periodo minimo per il beneficio è coerente con una prospettiva di medio-lungo termine.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan